

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Normativa e politiche di vigilanza
Divisione Normativa prudenziale
Via Nazionale, 91
00184 Roma

9 marzo 2012

Via e.mail a : npv@pec.bancaditalia.it

**Documento di consultazione sulle “Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari”.
Attuazione del D.lgs. del 13 agosto 2010 n. 141.**

Richiesta di chiarimento in merito all'obbligo per le società finanziarie capogruppo di un gruppo finanziario di conformarsi alle prescrizioni contenute nel Titolo III – Capitolo I, Sezione III (SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI), paragrafo 2.

* * *

Premesso che:

- a) il Titolo I – Capitolo 2, Sezione II (GRUPPO FINANZIARIO), paragrafo 2 prevede la possibilità che una società finanziaria possa essere posta a capo di un gruppo finanziario;
- b) il Titolo III – Capitolo 1, Sezione VI (IL SISTEMA DEI CONTROLLI NEI GRUPPI FINANZIARI), paragrafo 2 (Controlli interni di gruppo) indica che *“la capogruppo applica, per quanto compatibile, le disposizioni previste nelle precedenti Sezioni. In particolare, a livello di gruppo vanno previsti [tra i vari aspetti] - compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali di controllo all'interno del gruppo e i meccanismi di coordinamento.”*;

ci si interroga se, nell'ambito di un gruppo finanziario dove almeno una controllata presenti un sistema di controlli interni organizzativamente articolato nelle funzioni di revisione interna, controllo di conformità alle norme e di gestione del rischio, anche la società finanziaria capogruppo debba replicare tale ripartizione organizzativa (dando piena applicazione ai contenuti della Sezione III del Titolo III, Capitolo 1), oppure se, considerato anche l'inciso *“per quanto compatibile”*, sia consentita un'interpretazione meno vincolante della normativa.

Mentre, infatti, si ravvisa un'esplicita previsione ad istituire la funzione di revisione interna nell'ultimo capoverso del paragrafo 2 (*“... la capogruppo si attiva affinché la propria funzione di revisione interna ...”*), non altrettanto si rileva con riferimento alle funzioni di controllo di conformità alle norme e di gestione del rischio.

Sarebbe, pertanto, apprezzato un chiarimento sull'estendibilità delle previsioni del Titolo III – Capitolo I, Sezione III, paragrafo 2, alle società finanziarie capogruppo di un gruppo finanziario.

Nel ringraziare con anticipo per l'attenzione che si vorrà dedicare ai contenuti della presente, si inviano distinti saluti.


Alessandro Ciotti
Manager (a.ciotti@macfin-group.net)